



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto presidenziale n. 02/2023

Procedura per il conferimento di un assegno annuale per la collaborazione ad attività di ricerca ai fini del costituendo Centro interuniversitario di studi sull'amministrazione pubblica e privata.

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università;

VISTO il Documento di programmazione strategica 2021-2023 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio dei Garanti il 15 luglio 2021, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la proposta di istituzione di una Scuola interuniversitaria sulla amministrazione pubblica e privata, avanzata dal prof. Luca Pedullà, Associato di Diritto costituzionale nell'Ateneo, e approvata all'unanimità dal Consiglio della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche con deliberazione del 27/10/2022;

CONSIDERATO che la Scuola si configura come uno dei risultati attesi di un'elaborazione organizzativa e scientifica che la precede, assimilabile a quella di un centro di studi interuniversitario sulla stessa materia, coerentemente con l'avviso del Senato accademico espresso nella seduta del 17/11/2022;

CONSIDERATO che può risultare funzionale, al riguardo, l'attivazione di un assegno di ricerca finalizzato a supportare la fase costitutiva del Centro, preservandone la componente scientifica;

CONSIDERATO che l'intervento dell'Ateneo nella formazione rivolta all'amministrazione pubblica e privata costituisce un momento significativo dell'espressione della sua terza missione;

VISTO il Regolamento di Ateneo vigente in materia;

RITENUTO di attivare una procedura valutativa comparativa per il conferimento di un Assegno di ricerca di durata annuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo previgente alla legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione del decreto-legge n. 30 aprile 2022 n. 36, come consentito dall'art. 6, comma 1, lettera a) del successivo decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 10, comma 3.7 dello Statuto,

DECRETA

Art. 1

Indizione

1. L'Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito, "l'Università" o "l'Ateneo") indice - ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo previgente alla legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione del decreto-legge n. 30 aprile 2022 n. 36, come consentito dall'art. 6, comma 1, lettera a) del successivo decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 - una procedura valutativa comparativa per il conferimento di un Assegno di ricerca di durata annuale nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale) presso la propria Facoltà di Scienze economiche e giuridiche.
2. La procedura si svolge secondo quanto previsto nel "Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca" emanato con D.P. n. 2 del 10 gennaio 2020 e modificato con determinazione presidenziale n. 76 del 5 novembre 2021, consultabile sul sito web dell'Ateneo.
3. Il progetto di ricerca concerne la collaborazione tra sistema universitario e amministrazione pubblica e privata per la formazione ricorrente delle figure dirigenziali. Il progetto si svilupperà, sotto la responsabilità del professore proponente, sulle problematiche dell'amministrazione pubblica e privata - e segnatamente degli enti pubblici e privati di natura costituzionale e para-costituzionale - alla luce degli sviluppi in corso e futuri sia in Italia che nei quadranti internazionali, con particolare riferimento a quello europeo, e sui compiti che il sistema universitario può assumere per favorire il rinnovamento e il consolidamento delle conoscenze e delle competenze delle persone che ai vari livelli detengono prerogative decisionali.
4. Sono inoltre elementi costitutivi dell'Assegno:
 - a) la sede di servizio: Enna, Libera Università degli Studi di Enna "Kore" e le sedi degli altri atenei che operano in partnership;
 - b) l'importo: lordo percepente, oltre oneri a carico dell'Ateneo, pari ad euro 19.367,00 per l'intera durata annuale;
 - c) l'erogazione dell'Assegno: in rate mensili posticipate sul conto del titolare;
 - d) il trattamento fiscale e previdenziale:
 - A. in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13/08/1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
 - B. in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 c. 26 e ss della Legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;

C. in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'art. 1 c. 788 della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni;

D. in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato in GURI n. 247 del 23/10/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12/07/2007, è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

e) la copertura assicurativa: a cura dell'Università.

5. Il conferimento dell'assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegno per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
7. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi con lo stesso soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 2

Requisiti per la presentazione delle domande ed esclusioni

1. Possono chiedere di partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di Laurea Magistrale (anche vecchio ordinamento) in Giurisprudenza. Sono considerati titoli preferenziali il dottorato di ricerca in ambito giuridico; l'aver già intrattenuto rapporti di ricerca con l'Università Kore e l'aver partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
2. È richiesta ai candidati la padronanza della lingua italiana e della lingua inglese.
3. I requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza delle candidature prevista nel presente bando.
4. Si osservano le incompatibilità indicate nel Codice Etico di Ateneo e quelle richiamate nelle disposizioni finali.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura va compilata esclusivamente on line, utilizzando l'apposito form rinvenibile sul sito web dell'Università, e sottomessa entro le ore 12:00 CET del 9 febbraio 2023. È dovere del singolo candidato compilare correttamente il form in ogni sua parte ed effettuare, a pena di esclusione, l'upload del "*Curriculum vitae et studiorum* e delle attività scientifiche e didattiche", comprensivo dell'elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche nel numero massimo di 12 (dodici) in formato pdf, della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Università stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. L'indirizzo e-mail dichiarato dal candidato nella domanda costituisce il riferimento ufficiale unico per tutte le comunicazioni individuali dell'Ateneo relative alla presente procedura. Ogni sua variazione dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata all'indirizzo ufficiovalutazionicomparative@unikore.it. Tutte le comunicazioni di interesse generale dei candidati saranno effettuate dall'Ateneo esclusivamente sul sito web www.unikore.it.
4. I candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, devono, all'atto della presentazione della candidatura, fare esplicita richiesta degli eventuali ausili necessari per poter sostenere il colloquio, allegando idonea documentazione.
5. L'ammissione alla procedura comparativa si intende con riserva. L'Università può effettuare in qualsiasi momento i controlli e gli accertamenti previsti dalla vigente normativa, circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte, e disporre l'eventuale esclusione anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale.

Art. 4

Commissione istruttoria e svolgimento della procedura per il conferimento del contratto

1. Le candidature sono valutate dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dell'Università, ai sensi del Regolamento di Ateneo vigente in materia. La Commissione opera secondo quanto previsto nello stesso Regolamento di Ateneo a proposito delle procedure valutative aventi carattere comparativo. Della nomina della Commissione sarà dato avviso mediante affissione all'Albo dell'Università nonché sul sito web dell'Ateneo, con valore di notifica per tutti gli interessati.

Articolo 5

(Criteri di valutazione e svolgimento della selezione)

La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte dagli istanti al conferimento degli assegni di ricerca, sulla base dei titoli presentati e del colloquio individuale.

I criteri di valutazione dei titoli sono preliminarmente determinati a giudizio insindacabile dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto del gradiente di coerenza di detti titoli con il progetto e con le attività richieste. La Commissione dispone di 40 punti complessivi così ripartiti:

- 5 punti per la laurea magistrale;
- 15 punti per il dottorato di ricerca;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: master, corsi di perfezionamento *post-lauream*;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati, tenuto conto delle annualità delle stesse. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
- fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato.

Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi, presso l'Aula Valutazioni Comparative della Sede Centrale dell'Ateneo, giorno 16 febbraio 2023 alle ore 11:30. A tal fine, gli stessi dovranno esibire un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

Il colloquio è finalizzato alla discussione dei titoli presentati, all'accertamento dell'attitudine alla ricerca, dell'esperienza maturata nelle tematiche oggetto dell'assegno e della conoscenza delle lingue inglese e italiana.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova si intenderà superata se il candidato avrà conseguito almeno 30 punti dei 60 disponibili.

A seguito della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio, la Commissione redige una graduatoria di merito, sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e di quello conseguito nel colloquio. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 6

Conclusione del procedimento

1. In esito alla procedura comparativa, segue il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione. L'Amministrazione dell'Ateneo provvede quindi a comunicare formalmente l'attribuzione dell'Assegno al vincitore della selezione, il quale, a pena di decadenza, è tenuto all'accettazione dello stesso, con i connessi obblighi, entro il termine temporale indicato nella stessa comunicazione.
2. In caso di rinuncia o mancata accettazione, l'Università può assegnare l'incarico al candidato in posizione utile nella graduatoria di merito. La graduatoria rimane valida esclusivamente per il presente bando.
3. Ai fini della stipula del contratto, l'interessato è tenuto a presentare la documentazione richiestagli dall'Università e, se in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, a presentare la relativa dichiarazione consolare.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e per l'eventuale immatricolazione, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.
2. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 3, riceveranno all'indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall'Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, l'individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.

Art. 8

Pubblicità

1. Il presente bando è reperibile presso l'Ufficio Valutazioni Comparative dell'Ateneo e pubblicato sul sito web ufficiale dell'Università degli Studi di Enna "Kore" www.unikore.it, nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione Europea.

Art. 9

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Direttore Generale dell'Università, Dr. Salvatore Berrittella.

Art. 10
Disposizioni finali

1. I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono indicati all'articolo 1, determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del Responsabile del Progetto. Quest'ultimo, sulla base di apposita relazione finale dell'assegnista, relaziona al Consiglio di Facoltà in ordine alle attività svolte, che sono valutate dallo stesso Consesso. In caso di inadempienze, il Consiglio di Facoltà interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto. Il soggetto titolare dell'assegno partecipa al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore dell'Ateneo e non si limita allo svolgimento di attività di mero supporto tecnico alla ricerca. Il Presidente dell'Università, su richiesta del Responsabile del Progetto, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora concedano borse di studio, al fine di approfondire e integrare la specifica attività di ricerca del titolare dell'assegno o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo. Nel caso di svolgimento di soggiorni all'estero, al rientro il titolare dell'assegno dovrà documentare, con specifiche attestazioni, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere al Responsabile del Progetto.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento ed attività didattiche integrative, previa comunicazione alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che, a giudizio del Professore responsabile, l'attività non comporti un conflitto d'interessi con lo svolgimento del programma di ricerca e non rechi pregiudizio all'Ateneo, nei limiti di 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale.
3. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari dell'assegno.
4. L'assegno di ricerca non è conferibile al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dei soggetti nominati all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010.
5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione come studente a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. L'inosservanza al Codice Etico dell'Università comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca. Qualora la decadenza, dichiarata dal Presidente, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata.
6. Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiara di accettarlo o non assuma servizio nel termine stabilito. Il differimento della stipula del contratto per l'assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, e/o personali, nonché per l'applicazione delle norme a tutela della maternità. Le assenze verificatesi durante l'arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato. Costituisce causa di risoluzione del rapporto:
 - a. Inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno;
 - b. Ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
 - c. Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni;
 - d. Grave violazione del sistema di incompatibilità, reiterata dopo la prima comunicazione;
 - e. Valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta, espressa dal Consiglio di Facoltà.
7. La risoluzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
8. In caso di recesso da contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato, salvo giusta causa o giustificato motivo deliberati dall'Università.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Enna, 10 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Cataldo Salerno